REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.61/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26354 del registro di segreteria, proposto dal sig. OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato Santino SPINA (C.F. SPNSTN87L07G273I, santinospina@pecavvpa.it), presso il cui studio, sito Palermo, via Pietro Scaglione n. 20/A, è elettivamente domiciliato contro l' I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n .21, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, in Sassari, via Fondazione Rockefeller n.68.

Udito, nella pubblica udienza del 21 aprile 2026, l'Avvocato Marina OLLA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

con ricorso depositato in data 21 maggio 2025, il signor OMISSIS ha chiesto: 1) accertare e dichiarare il proprio diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione dell'aliquota pari al 2,445%, nonché il diritto all'ulteriore ricalcolo del trattamento pensionistico tramite l'applicazione del c.d. moltiplicatore, il tutto

con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) e adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; 2) accertare e dichiarare il proprio diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 121/22 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) e adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; 3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore dello stesso procuratore.

Nel ricorso si rappresenta che il sig. OMISSIS è stato dipendente dei OMISSIS del pensione con qualifica di Capo Reparto, ed è titolare della pensione n. OMISSIS calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Sassari a decorrere dal 23 maggio 2020.

In data OMISSIS, il ricorrente ha inviato alla Direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54

e 61 cit., senza ricevere riscontro.

Inoltre, nella medesima data, il ricorrente ha inviato alla Direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS e al Ministero dell'Interno – OMISSIS, istanza per il ricalcolo della pensione in applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, anche in questo caso senza ricevere riscontro dall'INPS, mentre il Ministero dell'Interno – OMISSIS ha comunicato che il c.d. ultimo miglio era già stato inviato all'INPS di Sassari in data 1° agosto 2024.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 16 gennaio 2026, con la quale ha rappresentato che l'Ufficio ha riliquidato, con determina n. OMISSIS, la pensione in discussione, riconoscendo, per la determinazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995. Sulle differenze dei ratei arretrati maturati è stato applicato il maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla scadenza di ciascun rateo fino alla data di effettiva corresponsione. L'Istituto previdenziale ha comunicato che il pagamento sarebbe avvenuto a decorrere dal rateo di marzo 2026, contestualmente agli arretrati. Ha, quindi, chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.

All'udienza del 20 gennaio 2026 l'Avvocato FENUDI, per delega dell'Avvocato SPINA, ha eccepito la tardività della costituzione dell'INPS, ha insistito sulla domanda di cui al punto B del ricorso, sulla quale l'Istituto previdenziale non si sarebbe espresso, e ha chiesto la condanna dell'INPS alle spese.

Il Giudice ha rinviato la causa al 21 aprile 2026 per verificare il pagamento di quanto indicato dall'INPS.

Il 16 aprile 2026 l'Avvocato SPINA ha depositato una nota per rappresentare che, con il cedolino di marzo 2026, l'INPS ha ottemperato a quanto richiesto con il ricorso, calcolando tutti gli arretrati e aggiornando il trattamento pensionistico del sig. OMISSIS, e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio.

Il difensore ha, tuttavia, evidenziato che il riconoscimento della pretesa del ricorrente in epoca successiva al deposito del ricorso comporta la soccombenza (virtuale) dell'I.N.P.S., con conseguente condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite, e ne ha chiesto la condanna alle spese per soccombenza virtuale da distrarre in favore dello stesso procuratore.

All'udienza del 21 aprile 2026, l'Avvocato OLLA ha confermato la richiesta di cessazione della materia con la compensazione delle spese.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata.

Alla luce del principio della soccombenza virtuale (con cui la Suprema Corte di Cassazione ha, a più riprese, affermato che tale è la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere), si deve, comunque, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del

ricorrente.

Infatti, è documentato in atti come l'Istituto previdenziale abbia atteso il deposito del ricorso per provvedere al pagamento di quanto dovuto al sig. OMISSIS.

In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite si liquidano, quindi, in favore del difensore del ricorrente come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore del difensore del ricorrente, delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro mille.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 21 aprile 2026.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 21/04/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus